



COMUNE DI PONTINIA

PROVINCIA DI LATINA

Ordinanza Sindacale

N. 22 del DEL 14-10-2025

Oggetto: **ORDINANZA SINDACALE PER LA PULIZIA E MANUTENZIONE DEI FOSSI, SCOLI, CANALI, TOMBINATURE, ACCESSI CARRAI E CORSI D'ACQUA A CARICO DEI PROPRIETARI E/O UTILIZZATORI DEGLI STESSI NELL'AMBITO DELLA CONDOTTA DELLE ACQUE**

IL SINDACO

Premesso che:

- l'abbandono e l'incuria di terreni prospicienti strade comunali o comunque di pubblico passaggio, per la presenza di rovi, erbacce, alberi, arbusti e siepi, può rendere insicura la percorrenza della viabilità;
- lo scolo ed il deflusso irregolare delle acque meteoriche ovvero l'ostacolo all'interno dei fossi e canali non curati può comportare fenomeni di allagamenti, ristagni d'acqua ed in generale condizioni di pericolo per il non corretto deflusso delle acque oltre a comportare l'insorgere di numerosi problemi di carattere igienico-sanitario, quali il richiamo di roditori, il proliferare di insetti e la formazione di maleodoranze;
- tra i compiti istituzionali del Sindaco, in qualità di autorità locale di protezione civile, rientra la salvaguardia della pubblica incolumità quindi la tutela del territorio e la prevenzione dai rischi, fra cui quello idrogeologico, in concorso con tutti gli Enti aventi competenze in materia;
- il territorio del Comune Pontinia può essere soggetto a rischi derivanti da fenomeni meteorologici intensi e/o persistenti durante tutto l'anno ed in particolare nel periodo compreso fra l'autunno e la primavera, con conseguenti possibili allagamenti, con pericolo di grave pregiudizio per la viabilità e la sicurezza di persone e cose;

Dato atto che da verifiche degli organi competenti è emerso che non tutti i proprietari ed i conduttori di fondi confinanti con le strade comunali o comunque di pubblico passaggio provvedono ad una adeguata manutenzione del verde, delle ripe e dei propri fondi;

Dato atto altresì che parte delle cattive condizioni di viabilità sono dipendenti anche dalla negligenza dei frontisti che non provvedono tempestivamente ad eseguire le opere di loro spettanza come la pulizia dei fossi laterali di scolo delle acque meteoriche, il taglio delle siepi e dei rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, nonché la rimozione immediata delle zolle od altro materiale della lavorazione dei campi;

Verificato il susseguirsi sempre più frequente di eventi atmosferici intensi con piogge copiose di breve durata;

Rilevata l'assoluta esigenza di evitare che le strade e le aree pubbliche e private in genere possano essere interessate da fenomeni di allagamenti;

Considerata la necessità di effettuare opere di manutenzione quali la pulizia del fondo da detriti e sedimenti, lo spurgo ed il risezionamento, lo sfalcio delle rive ed il taglio delle piante cresciute spontaneamente all'interno dell'alveo;

Ritenuto necessario:

- mantenere costantemente puliti i cigli, le scarpate, i fossi di guardia a margine della carreggiata stradale ed i terreni prospicienti la suddetta viabilità, al fine di rendere più sicura la percorrenza;
- garantire la regolare visibilità delle strade per evitare conseguenti possibili pericoli per gli utenti della strada, con particolare riferimento alle curve stradali, provvedendo a contenere, come prescritto dal Codice della Strada, rovi, erbacce, alberi, arbusti, siepi e ramaglie sporgenti, nonché coltivazioni agricole;
- mantenere e/o ripristinare l'originaria sede degli scarichi a cielo aperto (fossi, canali, fossette del reticolo superficiale, ecc...) delle acque meteoriche prospicienti le strade del territorio, per mantenere sicura la viabilità comunale e vicinale ad uso pubblico e scongiurare possibili allagamenti alle abitazioni e ai terreni coltivati;
- mantenere puliti gli alvei dei corsi d'acqua superficiali nonché i fossati ed i canali presenti sul territorio comunale, con interventi periodici di spurgo e pulizia, al fine di garantire il regolare scolo e deflusso delle acque in caso di abbondanti piogge;

Visti:

- gli articoli 913, 915 e 916 del Codice Civile che individuano come obbligati ad eseguire le opere di manutenzione dei corpi d'acqua superficiali i proprietari dei fondi confinanti con gli alvei dei corpi d'acqua e gli utilizzatori degli stessi;
- gli artt. 5, 14, 16, 17, 29, 30, 31, 32 e 33 del Codice della Strada, D. Lgs. 30 Aprile 1992 n° 285 e s.m.i., che dettano disposizioni ed obblighi in merito al mantenimento di piantagioni e siepi, fabbricati, muri e opere di sostegno, ripe, condotta delle acque, canali artificiali e manufatti sui medesimi, dei fondi laterali delle strade;

Visto il decreto legislativo 267/2000;

Richiamata l'Ordinanza Sindacale n. 7 del 30/05/2025 "Applicazione delle misure di prevenzione rischio incendi boschivi in vista del periodo di massima pericolosità - misure generali di prevenzione incendi per i terreni incolti - pulizia e tutela ambientale"

ORDINA

A tutti i proprietari e/o utilizzatori (affittuari/comodatari/detentori di fatto) di terreni agricoli privati e tutti i proprietari frontisti di fossi, scoli, canali, tombinature, accessi carrai e corsi d'acqua in genere, siano essi fossi di guardia presenti lungo le strade comunali o private promiscue, che corsi d'acqua in proprietà privata, indispensabili per lo scolo delle acque di una porzione di territorio comunale (sia urbano che agricolo):

- 1) di provvedere entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza**, alla manutenzione delle predette opere idrauliche al fine di consentire il normale deflusso delle acque ed evitare pericolosi allagamenti mediante:
- a) ripristino degli alvei e dei bacini scolanti nel loro assetto originario per il mantenimento della quota di scorrimento dell'acqua;
 - b) estirpo e taglio delle erbe sulle sponde e sul ciglio del fosso dal lato della proprietà privata, con rimozione tempestiva dell'erba tagliata dall'alveo del fosso almeno due volte l'anno (entro il 30 aprile ed il 30 ottobre) e comunque ogni qualvolta la vegetazione ostruisca il passaggio dell'acqua e limiti la visibilità dell'eventuale strada confinante;
 - c) pulizia e mantenimento in buono stato di conservazione delle strutture dei ponti di attraversamento e dei tombinamenti per tutta la lunghezza del fondo frontista;

- d) rimozione di qualsiasi essenza arbustiva, di alberi, tronchi e rami delle piantagioni laterali al fosso caduti per eventi ambientali o per qualsiasi altra causa;
- e) taglio della vegetazione che dal terreno privato invade i cigli stradali, gli attraversamenti o incroci, limitando la visibilità e la sicurezza stradale in generale;

2) di provvedere periodicamente, anche oltre il termine sopra indicato agli interventi sopra descritti nei punti a), b), c), d) ed e), affinché sia garantita costantemente la pulizia e il corretto deflusso delle acque.

AVVERTE

Che il personale dell'Ufficio Tecnico Comunale e della Polizia Locale è incaricato della sorveglianza del territorio;

Che il personale della Polizia Locale è incaricato di accertare il rispetto e l'attuazione, da parte dei soggetti interessati, della presente ordinanza;

Che in caso di accertamento dell'inottemperanza della presente ordinanza si provvederà, all'irrogazione della sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 salvo che per la specifica violazione non sia già prevista una sanzione ai sensi del Codice Civile o del Codice della Strada con l'imposizione del termine perentorio di giorni 15 per l'esecuzione degli interventi tesi alla risoluzione delle criticità;

Che in caso di inadempimento degli obblighi da parte del trasgressore, il Comune procede all'esecuzione diretta, comunicando al soggetto destinatario del procedimento, tramite lettera raccomandata A.R. o notifica, la data di inizio dei lavori e, successivamente, l'entità della spesa sostenuta, che sarà quantificata dall'ufficio competente. Tale spesa sarà a totale carico del trasgressore e dovrà essere versata al Comune entro un termine indicato con raccomandata o notifica.

Che per quanto non regolamentato con la presente Ordinanza si rinvia a quanto disposto:

- dal Codice della strada;
- dal Codice Civile;
- dal D.Lgs 152/2006 in materia ambientale.

Che tutti i cittadini sono tenuti a segnalare eventuali situazioni di rischio alle seguenti Autorità competenti:

- Comune di Pontinia: PEC: comune@pec.comune.pontinia.it
- Polizia Locale di Pontinia – 0773 841405
- Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio – 0773 841 221

DISPONE

- la pubblicazione all'Albo Pretorio On Line e sul sito internet del Comune di Pontinia;
- la diffusione nei luoghi pubblici;
- la validità del presente provvedimento per anni 3 (tre) a partire dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line;
- la trasmissione della presente a:
 - Uffici Comunali
 - Stazione Carabinieri Comune di Pontinia
 - Consorzio di Bonifica;
 - Provincia di Latina
 - Protezione Civile

Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Lazio entro il termine di 60 gg o, in via alternativa, ricorso

straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla pubblicazione.

Lì, 14-10-2025

IL SINDACO
DOTT. ELIGIO TOMBOLILLO

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005